REGOLAMENTO (CEE) N. 2188/86 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1986

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2443/85 e (CEE) n. 2444/85 che fissano taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1985/86, per quanto concerne il periodo d'applicazione di tali coefficienti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2187/86 (5), stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche ;

considerano che i regolamenti (CEE) n. 2243/85 della Commissione (6) e (CEE) n. 2444/85 della Commissione (7) hanno fissato il periodo di applicazione dei coefficienti per la campagna 1985/1986 ; in conformità delle campagne quali sono definite nel settore dei cereali ;

considerando che, a seguito della modifica dei dati delle campagne nel settore dei cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 1579/86, è opportuno procedere ad un adeguamento del periodo di applicazione dei coefficienti stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 2443/85 e (CEE) n. 2444/85 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2443/85 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 1 la data del « 31 luglio 1986 » è sostituita dal « 30 giugno 1986 ».
2. Nell'allegato, per quanto concerne il periodo di applicazione, i termini « 1° agosto 1985 - 31 luglio 1986 » sono sostituiti da « 1° agosto 1985 - 30 giugno 1986 ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2444/85 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 1, la data del « 31 luglio 1986 » è sostituita dal « 30 giugno 1986 ».
2. Nell'allegato, per quanto concerne il periodo di applicazione, i termini « 1° agosto 1985 - 31 luglio 1986 » sono sostituiti da « 1° agosto 1985 - 30 giugno 1986 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.
(4) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10.
(5) Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 232 del 30. 8. 1985, pag. 13.
(7) GU n. L 232 del 30. 8. 1985, pag. 15.